

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 24/9973/2011

OGGETTO: COMUNE DI AGLIE' - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Agliè, con deliberazione C.C. n. 2 del 28 gennaio 2011, trasmesso alla Provincia in data 7 febbraio 2011 (pervenuto il 10/02/2011), ai sensi del settimo comma articolo 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 021/2011)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 28 gennaio 2011 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, finalizzate ad adeguarne l'operatività rispetto ad alcune esigenze specifiche, evidenziate dalla gestione del Piano, senza peraltro influenzarne le linee strategiche e strutturali:

- A) modifiche agli articoli 2, 8, 16 e 22 delle Norme Generali di Attuazione, relative:
- recepimento nell'elenco Tavole di P.R.G.C. delle variazioni apportate dalla presente Variante;
  - specificazioni di dettaglio relative al trasferimento di volume edificabile;
  - realizzazione di deposito attrezzi da giardino, caratteristiche tecniche e condizioni di fattibilità;
  - integrazione delle "Norme finali" con la possibilità di mantenimento della capacità edificatoria, a seguito di rinuncia da parte degli aventi diritto, per successiva ricollocazione da parte del Comune e previa Variante al P.R.G.C.;
- B) modifiche agli articoli 28 e 29 delle Norme Specifiche di Attuazione, relative a:
- stralcio obbligo di realizzazione tratto di viabilità afferente all'area "RC8" sottoposta a S.U.E., in quanto troppo gravoso in rapporto ai benefici indotti dall'edificabilità;
  - recepimento richiesta Società Villa S.Anna S.r.l. di ampliamento della struttura esistente, senza incremento di carico urbanistico, destinando la porzione di nuova edificazione ad accogliere gli ospiti presenti e consentire la ristrutturazione della porzione esistente a servizi collettivi;
- C) correzione di errore materiale cartografico, comportante ripermetrazione dell'area "NR2";
- D) ripermetrazione dell'area "NR4" con scambio di aree di identica superficie fra l'area "AN" contigua e la "RN4" stessa;
- E) ripermetrazione, in riduzione dell'area "NR17";

- F) ampliamento dell'area per servizi pubblici "V4", destinata ad impianti sportivi, per la realizzazione di una nuova piscina polivalente;
- G) estensione del tratto viario di nuova previsione per il collegamento dell'area edificabile "RC8" con Strada Comunale per Bairo, fino all'area per impianti sportivi "V4";
- H) ripermetrazione in riduzione dell'area "RC8" a seguito della fusione di mappali in edificati con i lotti già edificati ricadenti in area "Rib5" o delimitati dalla recinzione ricomprendente gli edifici medesimi;
- I) eliminazione dell'area a servizi - verde pubblico - "V9" per permettere uno sbocco secondario dell'area "IR3" contigua su via Olivetti;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, sia le Norme di Attuazione del P.R.G. che la cartografia di Piano, verifica la compatibilità con i contenuti del P.T.R., del P.T.C. vigente e del P.T.C.2 in corso di approvazione da parte della Regione ed il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77. Per quanto attiene le condizioni di rischio idrogeologico e della compatibilità acustica, le variazioni avanzate non modificano lo stato di fatto. L'atto amministrativo di adozione e la "Relazione Illustrativa" riportano le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Agliè con deliberazione C.C. n. 2 del 28 gennaio 2011, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla modifica proposta di ampliamento dell'area a servizi pubblici "V4" di via Meleto, finalizzato alla realizzazione di una piscina polivalente, si invita l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di quanto emerso nel corso della seduta consiliare di adozione della Variante in oggetto, in fase di progetto definitivo a chiarire l'effettiva valenza della modifica proposta o eventualmente prevederne lo stralcio;
  - b) con riferimento a quanto evidenziato, infatti, l'individuazione di tale intervento, richiederebbe l'assoggettamento della Variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica. Si ricorda

a tale proposito, quanto previsto per le Varianti Parziali dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12 giugno 2008), la quale, tra l'altro prevede, qualora le modifiche proposte non rientrino tra le specifiche cause di esclusione, la necessità di procedere con la fase di Verifica preventiva di assoggettabilità, previa trasmissione della documentazione “ ... alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale ... l'Amministrazione Comunale (Organo Tecnico), sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante...”. si segnala pertanto la necessità di chiarezza nell'individuazione degli interventi, al fine di non incorrere nelle cause di annullabilità della Variante stessa;

- c) si segnala inoltre la necessità di riportare sull'atto amministrativo di approvazione della Variante, ai sensi della citata D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 le determinazioni assunte in merito alla Valutazione Ambientale Strategica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Agliè la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22 marzo 2011

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(F.to in originale)